

Ufficio Protocollo:



COMUNE di BINASCO

Provincia di Milano
Settore Tecnico Manutentivo
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tel.02-90578124-Fax.02-90093188

COMUNICAZIONE ESECUZIONE LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 3 e art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

Il Sottoscritto
residente a
in Via/P.zza
in qualità di
del fabbricato sito in Via/P.zza

C O M U N I C A

che provvederà all'esecuzione dei lavori di *MANUTENZIONE ORDINARIA*, ai sensi dell'art.3
comma 1 lett.a) del D.P.R. 380/01 (vedi retro), presso il fabbricato sito in:

Via/P.zza..... N. civ.....

consistenti in:

.....
.....
.....
.....

Allegati:

?
?

In Fede

Binasco li,

Per eventuali comunicazioni telefonare al nr. /

Testo Unico per l'Edilizia Residenziale (D.P.R. 380/01)

- Stralcio -

Art.3

Definizione degli interventi

1. Ai fini del presente Testo Unico si intendono per:
 - a) interventi di Manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
 - b) interventi di Manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
 - c) interventi di Restauro e risanamento conservativo, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.
 - d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
 - e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, sono comunque da considerarsi tali:
 1. La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'interno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6;
 2. Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 3. La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 4. L'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 5. L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 6. Gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 7. La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
 - f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle condizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'art. 34 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 6

Attività edilizia libera

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
 - Interventi di manutenzione ordinaria;
 - Interventi volti all'eliminazione barriere architettoniche che non comportino alterazione della sagoma dell'edificio;Opere temporanei per ricerca nel sottosuolo